

Decalogo per la corretta compilazione delle prescrizioni farmaceutiche

1. Il medico prescrittore è individuato attraverso il suo codice fiscale abbinato ai codici a barra identificativi dei blocchi di ricettari registrati nel SIRS al momento del ritiro degli stessi. Nel corso di sostituzioni all'interno di forme associative, ogni medico dovrà continuare ad utilizzare il proprio ricettario ai fini dell'identificazione certa del prescrittore.
2. Predisporre la stampa delle ricette con il carattere OCR-A, evitando, se possibile, l'utilizzo di stampanti ad aghi (possono perforare il foglio), prediligendo quelle inkjet o laser monocromatiche nere; centrare bene tutti i campi con caselle: eventuali sbavature o sconfinamenti di caratteri potrebbero determinare blocchi dei lettori ottici e conseguente rifiuto delle ricette, con conseguenti disagi per assistiti e medici
3. Utilizzare sempre il codice fiscale dell'assistito, anche se residente in altra regione, non è più valido il numero di tessera sanitaria.
4. La sigla automobilistica della ASL di residenza può essere omessa solo per i residenti in Puglia, mentre è obbligatoria per i residenti fuori regione; non è obbligatorio, invece, scrivere il numero della ASL di appartenenza (ad es. per un residente a Milano si potrà scrivere solo MI)
5. Il medico prescrittore è tenuto a riportare sulla ricetta, negli appositi spazi, il codice di esenzione esibito dall'assistito. Non è compito del medico la certificazione del diritto all'esenzione che spetta solo ed unicamente alla ASL di appartenenza dell'assistito.
6. Inviare alla ASL per la certificazione dell'esenzione tutti i soggetti che ne hanno diritto. Non attribuire esenzioni per la farmaceutica se non si ha certezza della stessa.
7. Nelle prescrizioni di farmaceutica, non barrare mai la casella "R", riservata alla esenzione per reddito per prestazioni di diagnostica; ricordarsi, inoltre, che barrando la casella "N" si annulla qualsiasi diritto ad esenzioni per l'assistito.
8. Riempire tutte le caselle relative alle note CUF se utilizzate e al numero pezzi, oppure annullarle con delle X o con dei trattini --- (*potremmo essere più precisi dopo che la regione avrà risposto ai quesiti 8,9,10 della ns. lettera*)
9. Lasciare in bianco le caselle "tipo ricetta" a meno che non si tratti di soggetti stranieri (comunitari o no) e naviganti
10. Compilare tutte le 6 caselle del campo data nel formato xx-xx-xx

Vademecum sulla nuova ricetta

Promemoria per i cittadini

1. Chiedere sempre al medico (ospedaliero, specialista, medico di medicina generale e pediatra di libera scelta) che la prescrizione sia effettuata sulla ricetta del SSN. Il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta ed il medico di guardia non sono tenuti alla trascrizione delle ricette!
2. Ricordarsi che su ogni ricetta il medico deve riportare il codice fiscale del cittadino. Pertanto, è consigliabile presentare il proprio codice fiscale.
3. Il diritto all'esenzione è riconosciuto dalla ASL di competenza, che rilascia il relativo attestato/tesserino.
4. Esibire sempre al medico prescrittore il proprio tesserino di esenzione al fine della corretta compilazione della ricetta ed usufruire, così, delle agevolazioni previste dalla Legge.
5. Le ricette redatte sul vecchio modello con data anteriore al 1 maggio 2005, sono valide. Per quelle relative alla farmaceutica hanno una validità di 30 giorni, mentre per le prestazioni specialistiche non hanno alcuna scadenza.
6. Le ricette possono essere redatte sia a mezzo computer che manualmente.
7. L'autocertificazione relativa al reddito, per usufruire della relativa esenzione, va compilata a cura del paziente al momento della erogazione della prestazione.
8. Ricordarsi che le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge! Le ricette sono trasmesse telematicamente per il controllo all'Agenzia Nazionale delle Entrate.
9. Nel caso in cui il cittadino sia in possesso di un tesserino di esenzioni che non riporti il numero di codice relativo alla propria patologia e condizione (es. invalidità), è necessario recarsi allo sportello del proprio Distretto Sanitario per rinnovare il proprio tesserino di esenzione.
10. I tesserini di esenzione sono validi su tutto il territorio nazionale.